



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

U.O. PUBBLICA SICUREZZA

COMUNICAZIONE ART. 7 D.LGS. 25/07/1998 N. 286

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____
IL _____ RESIDENTE A _____
VIA _____
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____
CON SEDE _____ VIA _____

COMUNICA

CHE IN DATA _____ HA OSPITATO HA ASSUNTO ALLE DIPENDENZE

VENDUTO CONCESSO IN AFFITTO O COMODATO:

IL SIG. _____ NATO A _____
IL _____ PASSAPORTO N. _____ RILASCIATO IL _____
DA _____

PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE PRESSO LA PROPRIA AZIENDA POSTA IN _____
_____ VIA _____

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA A TITOLO DI:

FAMIGLIA OSPITANTE DATORE DI LAVORO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

QUARRATA, IL _____

FIRMA

N.B. Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147).

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.